



Città di Legnano

Piazza San Magno,9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA'

Ufficio Segreteria Comando

C.so Magenta 171- 20025 Legnano
Telefono 0331.488602-620-630 Fax 0331.488626
e-mail: info.poliziale@legnano.org PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DEPOSITERIA CIVICA CON RIMOZIONE, TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI E MANUFATTI

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	43
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE	43
ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE	54
ART. 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO	54
ART. 5 – DOTAZIONE AZIENDALE DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 6 – AVVALLIMENTO E POSSESSO REQUISITI	65
ART. 7 – RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CONCESSIONARIO	65
ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	65
ART. 9 – RESTITUZIONE	7
ART. 10 – DANNI AI VEICOLI	87
ART. 11 – VEICOLI PROVENTI DI FURTO	87
ART. 12 – VEICOLI PER I QUALI LA RIMOZIONE E' VIETATA	8
ART. 13 – INTERVENTI PARTICOLARI	98
ART. 14 – ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	98
ART. 15 – GIACENZE DEI VEICOLI NON RITIRATI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE	98
ART. 16 – SOGGETTI DEBITORI PER IL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO	98
ART. 17 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE	109
ART. 18 – AMBITO TERRITORIALE E ASPETTI APPLICATIVI.....	10
ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	114
ART. 20 – TARIFFARIO PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI	124
ART. 21 – INVARIABILITA' DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE	124
ART. 22 – CONTROLLI ISPETTIVI	12
ART. 23 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI	12
ART. 24 – CAUZIONE	134
ART. 25 – CESSIONE O SUBCONCESSIONE	13
ART. 26 – SUBINGRESSO	143
ART. 27 – MORTE DEL CONCESSIONARIO	143
ART. 28 – CESSAZIONE O FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	143
ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	143
ART. 30 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO.....	14
ART. 31 – DECADENZA	154
ART. 32 – RINUNCIA UNILATERALE	15
ART. 33 – RISOLUZIONE CONSENSUALE E PER INADEMPIMENTO.....	15
ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	165
ART. 35 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.....	165
ART. 36 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI	16
ART. 37 – PENALI	174
ART. 38 – ESECUZIONE IN DANNO	17
ART. 39 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE	17
ART. 40 – RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO.....	187
ART. 41 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 42 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI..... LAVORO.....	18
ART. 43 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA.....	198
ART. 44 – PERIODO DI PROVA	198
ART. 45 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	19
ART. 46 – TRATTAMENTO DATI.....	209
ART. 47 – SPESE.....	20

ART. 48 – DOMICILIO SPECIALE DEI CONTRAENTI	20
ART. 49 – FORO COMPETENTE	20
ART. 50 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE.....	20
ART. 51 – CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE	20
ART. 52 – NORMATIVA APPLICABILE	21 ²⁰
ART. 53 – VALORE STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE	21 ²⁰
ART. 54 – CONTRATTO DI CONCESSIONE E RISCHIO OPERATIVO	21

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1. Il presente capitolato regola la concessione del servizio di rimozione, traino e custodia dei veicoli sulla rete stradale del Comune di Legnano, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 36/202.

1.2. Costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:

a) l'esecuzione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

b) il recupero e la custodia provvisoria dei veicoli sottoposti a sequestro penale ai sensi degli artt. 321 e 354 cpp, qualora la custodia non possa essere più opportunamente disposta a norma di legge ed il custode giudiziale non sia prontamente disponibile;

c) il recupero e la custodia provvisoria dei veicoli di provenienza furtiva, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e qualora il custode giudiziale non sia prontamente disponibile;

d) il recupero e la custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, nelle ipotesi in cui il conducente o altro soggetto obbligato non sia presente o non possa utilizzare altra impresa di soccorso stradale;

e) il trasporto e il successivo deposito di veicoli sequestrati quando la richiesta d'intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per conto dell'interessato, che assume tutte le obbligazioni derivanti dal contratto che si instaura esclusivamente fra questi e l'impresa intervenuta.

f) servizio di soccorso e trasporto a favore dei veicoli dell'Amministrazione;

g) recuperi di manufatti e veicoli, anche pesanti e perdite di carico;

h) servizio di restituzione dei veicoli o manufatti oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti, avviso all'avente diritto della custodia e predisposizione pratiche amministrative per l'alienazione o distruzione degli stessi;

j) servizi aggiuntivi similari a quelli sopra elencati in caso di eventi straordinari;

1.3. E' posto a carico del Concessionario, inoltre, **il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in presunto stato di abbandono** ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, qualora tale servizio non sia garantito in altro modo dall'Amministrazione comunale;

1.4. Il Concessionario del servizio deve altresì intervenire, a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale, quando è necessario operare rimozioni o spostamenti di veicoli o manufatti per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che necessitano interventi indifferibili.

1.5. Gli interventi devono essere attivati dal Comando di Polizia Locale cui spetta la direzione del servizio e l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria; il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato sul territorio comunale, nell'ambito delle aree pubbliche o ad esse equiparate.

1.6. Si intendono, inoltre, compresi in detti interventi anche gli spostamenti presso la depositaria comunale a qualsiasi titolo;

1.7 Per tutti i servizi, di cui i precedenti punti, il corrispettivo della rimozione, trasporto e custodia del veicolo è esclusivamente a **carico del privato cittadino, conducente e/o proprietario del veicolo stesso o titolare sullo stesso di diritto di godimento**;

1.8 Pertanto, salva diversa norma cogente di legge e/o previsioni espresse nel presente capitolato, la ditta affidataria nulla potrà pretendere dalla Civica Amministrazione per le rimozioni e custodie effettuate nell'ambito di tali servizi;

1.9 Gli interventi oggetto di appalto sono costituiti esclusivamente da quelli richiesti dal personale del Corpo di Polizia Locale o da personale specificatamente e tassativamente indicato all'avvio del servizio, o con successiva comunicazione formale, competente in base alla vigente normativa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1 Ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la durata del servizio è biennale, rinnovabile per ugual periodo subordinatamente alle disponibilità di bilancio. Il biennio decorre dalla data di effettivo avvio del servizio. Il rinnovo potrà essere disposto dal Comune - e il Concessionario con l'accettazione del presente disciplinare concede ad esso un'opzione in tal senso - per altri due anni, alle stesse condizioni, con determinazione dirigenziale che evidenzia la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse che giustificano la rinnovazione.

2.2 La facoltà di rinnovo è ammessa per una volta sola.

2.3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di procedere a nuova gara anche in presenza dei presupposti che consentirebbero il rinnovo.

2.4. Il Comune potrà inoltre disporre, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, la proroga del termine finale del contratto, alle stesse condizioni, fino al completamento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio per il periodo successivo, purché tale proroga non ecceda i sei mesi.

2.5. Tutti i servizi opzionali cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto principale, salvo proroghe e ulteriori affidamenti, nei limiti ed alle condizioni consentite dalla vigente normativa, in quanto ne ricorrano i presupposti.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

3.1 Il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuale, nella misura risultante dall'applicazione dell'aumento offerto dall'aggiudicatario sull'importo di Euro 0,00 posto a base di gara.

ART. 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il soggetto concessionario del servizio deve essere in possesso, oltre ai requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 98 del D.Lgs 36/2023 nonché quelli ulteriori eventualmente previsti nello specifico bando di gara, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92 dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente concessione;
- b) licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CE;
- d) età non inferiore ad anni 21;
- e) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- f) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- g) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per i reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- h) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- i) essere fornito di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401. La copertura assicurativa dovrà riguardare gli eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, anche dovuti a incendio, furto, atti vandalici, o a ogni altra causa. Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'articolo 1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione;
- j) aver assolto e continuare ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali;
- k) rispettare le disposizioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative;
- lm) essere individuato quale depositaria giudiziale dall'Autorità giudiziaria;

ART. 5 – DOTAZIONE AZIENDALE DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario deve disporre della seguente dotazione minima di beni strumentali per l'esecuzione del servizio, almeno entro 30 giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza:

- a) per il servizio di custodia: un'area di Depositeria Civica, opportunamente chiusa e recintata, situata nel Comune di Legnano o entro un raggio di 5 km dal confine territoriale di Legnano, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, in grado di contenere almeno 40 autoveicoli, di cui almeno 20 al coperto;
- b) disponibilità giuridicamente dimostrata continua dei seguenti veicoli destinati al servizio di rimozione, tutti con caratteristiche tecniche conformi all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, condotti da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui si tratta:
 - almeno 2 veicoli per soccorso stradale con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 159 del c.d.s. e 12 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495);

- n. 1 autogrù idonea al recupero di mezzi pesanti di massa superiore a 35 q.li e recuperi speciali;
- n. 1 trattore stradale per aggancio semirimorchi;

5.2 Il Concessionario dovrà avere in disponibilità almeno n. 2 attrezzi a chiave conformi alle prescrizioni dall'articolo 355 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i per il blocco delle ruote dei veicoli. disposto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice della strada o, comunque, in ogni caso si renda necessario per impossibilità di rimozione del veicolo,

5.3 Il Concessionario deve allestire presso la depositaria un ufficio per la conduzione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi per il divieto di sosta.

Il Concessionario deve altresì dotarsi della modulistica necessaria per lo svolgimento del servizio (registro, bollettari, verbali di rimozione, ecc.), la cui forma e i cui contenuti dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale.

5.4 Nell'ufficio del Concessionario devono essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dalla Prefettura per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, nonché tutte le tariffe effettivamente applicata per ogni servizio svolto;

5.5 In occasione di manifestazioni o altri eventi potranno essere richiesti interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente; in tal caso potrà essere richiesto lo stazionamento di almeno un carro attrezzi dedicato allo scopo nel luogo dell'evento, senza costi aggiuntivi ed indipendentemente dalle rimozioni effettivamente praticate.

ART. 6 – AVVALLIMENTO E POSSESSO REQUISITI

6.1. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il concorrente allega all'offerta presentata quanto indicato all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023

ART. 7 – RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CONCESSIONARIO

7.1 Competono al Comando di Polizia Locale la direzione e il coordinamento operativo degli interventi nel territorio di sua competenza e la responsabilità dell'applicazione della sanzione accessoria, nonché sovrintendere al buon andamento del servizio di cui alla presente;

7.2 Il personale del Concessionario, oltre a svolgere le funzioni di conducente del veicolo carro attrezzi, compie le necessarie operazioni manuali di aggancio del veicolo da rimuovere, è responsabile del corretto impiego dei mezzi e degli attrezzi in dotazione e assume in via esclusiva i rischi connessi con il servizio svolto.

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

8.1 La rimozione e il trasporto dei veicoli avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 5, comma 1 della presente concessione. La rimozione di manufatti diversi dai veicoli può essere effettuata con mezzo idoneo a disposizione del Concessionario.

8.2 Il Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'articolo 1 con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa. È fatto obbligo al Concessionario di rilasciare per ogni operazione soggetta a pagamento la relativa documentazione fiscale richiesta dalla normativa vigente.

8.3 Il Concessionario deve garantire il pronto intervento con i mezzi disponibili ed idonei all'effettuazione del servizio richiesto nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 20 minuti dalla richiesta. Tale limite, salvo cause oggettive di giustificazione, è di 30 minuti quando si tratta di rimozioni successive alle prime due, ordinate in occasione di rimozioni multiple e continuate per particolari servizi (pulizia strade, manifestazioni, motivi di sicurezza pubblica, etc.).

8.4 Eventuali ritardi nell'espletamento del servizio devono essere giustificabili da condizioni oggettive e documentate e devono prontamente essere comunicati con ogni mezzo possibile alla Centrale operativa della Polizia Locale.

8.5 Il Concessionario non può rifiutare di svolgere i servizi oggetto della concessione, di cui all'articolo 1, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli operatori di Polizia Locale.

8.6 Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia dagli operatori di Polizia Locale di Legnano e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti e si debba comunque procedere alla rimozione, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

8.7 Sul verbale dovranno essere annotati, oltre gli estremi del veicolo, il luogo della sosta, le condizioni del veicolo e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito del Concessionario.

8. Gli estremi del veicolo sono comunicati per radio dalla Polizia Locale alla Centrale Operativa, che provvede ad inserirli in apposito registro.

8.9 Qualora l'intervento non possa essere avviato nell'arco di tempo previsto dalla presente concessione, l'avente titolo ha diritto di rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere diverso da quello relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tali casi l'Amministrazione potrà provvedere alla contestazione del disservizio, nelle modalità previste dalla presente concessione.

8.10 I veicoli e manufatti rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno della depositaria a disposizione del concessionario, dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno confiscati, alienati o rottamati ai sensi di legge.

8.11 Il Concessionario e i suoi dipendenti, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, nonché di custodi dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e a loro affidati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale.

8.12 La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie, delle rimozioni, del soccorso, delle custodie e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente.

8.13 Il Concessionario svolgerà i servizi di cui all'articolo 1 solo se richiesti dall'Amministrazione concedente e in presenza di operatori della Polizia Locale, ovvero degli ausiliari del traffico nominati dall'Amministrazione concedente e autorizzati alla rimozione dei veicoli nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 127/97 e s.m.i.

8.14 Il personale incaricato dal Concessionario dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 deve essere comunicato all'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta all'Amministrazione concedente.

8.15 Il personale di cui al comma precedente, quando svolge i servizi di cui all'articolo 1, deve essere sempre identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento munito di foto, applicato sul vestiario, dal quale si evincano il nome ed il cognome, ovvero un numero univoco che deve essere in tal caso comunicato all'Amministrazione concedente unitamente alla comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo e i dati del Concessionario.

8.16 Il personale di cui al comma precedente, quando opera sulle strade, deve essere costantemente munito dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuali di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8.17 Il personale del Concessionario attivato sull'intervento deve essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radioricetrasmittente abbinato ai veicoli destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi di cui all'articolo 1 della presente concessione.

8.18 Il Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'articolo 1 con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa. È fatto obbligo al Concessionario di rilasciare per ogni operazione soggetta a pagamento la relativa documentazione fiscale richiesta dalla normativa vigente.

ART. 9 – RESTITUZIONE

9.1 Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende il servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, effettuato sul posto, ovvero nel luogo di custodia da parte del Concessionario.

9.2 Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione all'operatore del Concessionario, che ne rilascia ricevuta.

9.3 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, nei casi in cui può essere disposta la restituzione del veicolo all'avente titolo (art 2015 cds), questa è effettuata direttamente dal Concessionario, salvo motivi ostativi segnalati dalla Polizia Locale, secondo le modalità di cui ai

commi successivi e comunicata alla Polizia Locale entro le 24 ore successive alla restituzione del veicolo stesso, tramite trasmissione di copia del verbale di restituzione e copia del pagamento effettuato.

9.4 Nei casi di sequestro o fermo di veicolo, la restituzione dello stesso da parte del Concessionario dovrà avvenire a seguito di verbale di restituzione emesso dal Comando di Polizia Locale;

9.5 Il Concessionario è tenuto ad effettuare le operazioni di restituzione dei veicoli dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di ogni giorno della settimana, festivi inclusi, senza oneri aggiuntivi e dalle ore 19.00 alle ore 08.00 di ogni giorno della settimana festivi inclusi con l'aggiunta dell'onere di chiamata previsto nel prospetto relativo alle tariffe previste dalla Prefettura di Milano;

9.6 La restituzione del veicolo avviene previo pagamento delle spese dovute per le operazioni effettivamente eseguite, determinate in base alle tariffe indicate nel prospetto relativo alle tariffe disposte per le procedure di fermo e sequestro dalla Prefettura di Milano;

Alle spese di rimozione e custodia si applica il 3° comma dell'articolo 2756 del Codice Civile. 6. Per la restituzione del veicolo l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo.

9.7 Della avvenuta restituzione è redatto verbale in duplice copia, sottoscritto dal Concessionario e dal proprietario del veicolo, o dall'aveute titolo, ovvero da persona da questi delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito delle operazioni effettuate nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1; una copia del verbale è rilasciata all'interessato e l'altra è conservata dal Concessionario in maniera funzionale alla ricerca per almeno 5 anni dalla data di redazione e resa disponibile ad ogni controllo dell'Amministrazione concedente.

9.8 Del pagamento delle spese suddette il Concessionario rilascia quietanza, secondo la vigente normativa fiscale, di cui conserva copia e la allega alla copia del verbale delle operazioni eseguite e a quello di restituzione, compilati e conservati ai sensi degli articoli precedenti.

9.9 Al Concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle determinate in base alla presente convenzione. Le ricevute fiscali devono riportare l'importo effettivamente pagato per le operazioni eseguite dal Concessionario, che mantiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni irregolarità contabile.

ART. 10 – DANNI AI VEICOLI

10.1 Qualora durante le operazioni di rimozione siano causati danni al veicolo, certi o ritenuti tali, questi devono essere fatti constare nel verbale di rimozione.

10.2 Il Concessionario deve stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad eventuali danni causati durante le operazioni di rimozione di veicoli, con i massimali previsti dalla presente concessione;

10.3 In caso di furto o danneggiamento del veicolo in custodia avvenuti presso la depositaria, ne risponde esclusivamente il Concessionario.

ART. 11 – VEICOLI PROVENTI DI FURTO

11.1 Allorché i veicoli rimossi dovessero risultare di provenienza furtiva, le incombenze relative sono demandate al Comando di Polizia Locale, che provvede a quanto previsto dalla normativa vigente.

11.2 Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal Concessionario nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'aveute diritto alla restituzione.

11.3 La restituzione del veicolo, che avverrà sempre a cura del Concessionario, è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente ed eventualmente della Polizia Locale.

ART. 12 – VEICOLI PER I QUALI LA RIMOZIONE E' VIETATA

Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del D.P.R. n. 495/92, è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

E' consentito lo spostamento del veicolo per ragioni contingibili e urgenti.

ART. 13 – INTERVENTI PARTICOLARI

13.1 Come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, nel caso in cui si renda necessario procedere alla rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, su disposizione espressa della Polizia Locale, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi ed in tali casi il Concessionario richiede il pagamento al Comune di Legnano;

13.2 In caso di avaria, guasto, sinistro o qualsiasi altra causa che comporti l'impossibilità di marcia per i veicoli del Comando di Polizia Locale, il Concessionario assicurerà il soccorso stradale su tutto il territorio provinciale ed il traino alle officine appaltatrici o presso la sede del Comando, senza oneri per il Comune di Legnano.

ART. 14 – ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve garantire i servizi di cui all'articolo 1 senza interruzione, tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi, nell'arco delle 24 ore, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione, salvo casi di giustificazione oggettiva e documentata, della quale deve dare preventiva e comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente, che valuterà la causa di impedimento, anche al fine di applicare le eventuali penali previste dalla presente concessione.

ART. 15 – GIACENZE DEI VEICOLI NON RITIRATI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Concessionario deve dotarsi a proprie spese di un software di gestione della depositaria, fornendo l'accesso in lettura e senza limitazioni alla Polizia Locale di Legnano.

15.2 Il Concessionario è tenuto a trasmettere per via telematica alla Polizia Locale, ogni primo del mese il report dei veicoli giacenti, distinti per tipologia di intervento, segnalando quelli non ritirati nei tempi previsti dalla normativa vigente.

15.3 È onere dell'Amministrazione concedente l'attivazione delle procedure di propria competenza, secondo le disposizioni vigenti, per evitare indebite giacenze dei veicoli.

15.4 L'Amministrazione concedente provvede a quanto prescritto al comma precedente e comunque non oltre 6 mesi dall'introduzione del veicolo nella depositaria, salvo sussistano motivi che non consentano di provvedere in tal senso, non imputabili alla stessa.

15.5 Il Comando di Polizia Locale provvede ad esperire i dovuti accertamenti, a notificare agli intestatari dei veicoli, entro i termini di legge, l'obbligo del ritiro dei beni ed a compiere gli altri adempimenti di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 relativi all'alienazione di veicoli da ritenersi abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario.

15.6 In ogni caso di interruzione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione concedente e il Concessionario, la gestione dei veicoli in custodia è oggetto delle singole disposizioni della presente concessione che riguardano le cause della predetta interruzione.

15.7 In ogni caso l'Amministrazione concedente non è responsabile delle giacenze dei veicoli rimossi per conto degli aventi titolo, nei casi previsti dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti, rivestendo tale rapporto contrattuale natura esclusivamente privatistica tra il Concessionario e lo stesso avente titolo.

ART. 16 – SOGGETTI DEBITORI PER IL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

16.1 Tutti gli interventi di rimozione e deposito sono a carico del trasgressore della norma che ha dato origine alla sanzione amministrativa della rimozione con pieno trasferimento del rischio d'impresa in capo al concessionario.

Fatto salvo diverse disposizioni di legge, nei casi in cui, per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo: irreperibilità del proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, ecc.), risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

16.2 In via residuale, per i soli interventi non riconducibili a quanto previsto dal precedente comma 1 e salvo quanto previsto nel comma successivo, il pagamento sarà imputabile all'Amministrazione comunale, che se ne farà carico solo nel caso siano stati ottemperati gli obblighi di comunicazione da parte del Concessionario di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

16.3 In caso di veicoli abbandonati, l'Amministrazione comunale si farà carico dei costi effettivi relativi alla sola demolizione e radiazione del veicolo, resta a carico del Concessionario ogni altro onere relativo;

16.4 Sono parimenti a rischio del Concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi:

- a) qualora il carro attrezzi venga attivato su un luogo di infrazione per un determinato veicolo e questo, prima dell'arrivo del carro attrezzi, si sia già allontanato;
- b) ove l'intervento venga attivato dal Comando di Polizia Locale in nome e per conto del richiedente, che assume tutte le obbligazioni derivanti dall'instaurarsi del contratto, quando ciò consti da verbale sottoscritto dal personale del Concessionario e l'interessato;
- c) in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

16.5 Il pagamento degli interventi a carico del Comune avverrà entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture emesse dal Concessionario accompagnate da dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate, previa verifica della regolarità e correttezza di quest'ultimo da parte della Polizia Locale e verifica della regolarità contributiva condotta d'ufficio mediante acquisizione del D.U.R.C.

16.6 La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni, dandosi qui atto che ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del citato DM, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Legnano cui dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: **74LRJH**.

16.7 Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 – comma 7 – della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni transazione posta in essere e relativa al contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara.

16.8 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 n. 190 – Applicazione “split payment”, che ha modificato il D.P.R. n. 633/72, in materia di IVA, l'aggiudicatario nella fattura è tenuto ad esporre l'I.V.A., inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. La stazione appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 17 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

17.1 Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale ed è direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

17.2 Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti al Comune o a terzi, a cose e persone, la causa dell'espletamento del servizio. Lo stesso è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

17.3 Il Comune rimane competente esclusivamente per quanto si riferisce all'aspetto sanzionatorio a norma di legge e alla ricerca della proprietà del veicolo non ritirato entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la rimozione.

17.4 Il Concessionario deve presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la prova dell'avvenuta stipulazione dell'assicurazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera i), per i danni che possono essere causati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo sia per qualsiasi manovra o attività da esso compiuta, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito.

ART. 18 – AMBITO TERRITORIALE E ASPETTI APPLICATIVI

18.1 La presente concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Legnano su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

18.2 Nel caso di trasporto di veicoli in presunto stato di abbandono, il trasporto potrà essere disposto anche fuori dal territorio comunale, laddove l'impresa individuata dall'Amministrazione concedente per il deposito e l'eventuale demolizione del veicolo per il quale sia stato determinato lo stato di abbandono, si trovi fuori dal territorio del Comune di Legnano;

18.3 Eventuali diversi servizi di trasporto al di fuori del territorio suddetto per conto dell'Amministrazione concedente saranno oggetto di contrattazione tra l'Amministrazione concedente e il Concessionario, secondo le tariffe vigenti, alla migliore offerta, senza che il Concessionario possa vantare alcuna prelazione rispetto agli altri soggetti privati che svolgono un'attività analoga.

18.4 Il trasporto dei veicoli direttamente per conto dei privati al di fuori del territorio comunale è soggetto alle tariffe determinate dal Concessionario, nel libero accordo delle parti;

ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

19.1 Il Concessionario è tenuto ad osservare e a fare osservare le disposizioni di cui agli articoli 354 e 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e ad utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del predetto Regolamento.

19.2 Il Concessionario deve redigere, con cadenza mensile, una nota dei veicoli rimossi, di quelli riconsegnati ai proprietari e di quelli ancora giacenti nella depositaria, e inviarla al Comando di Polizia Locale.

19.3 Il Concessionario e i suoi dipendenti, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, nonché di custodi dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e a loro affidati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale.

19.4 La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie, delle rimozioni, del soccorso, delle custodie e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente.

19.5 Il Concessionario svolgerà i servizi di cui all'articolo 1 solo se richiesti dall'Amministrazione concedente e in presenza di operatori della Polizia Locale, fatto salvo casi eccezionali espressamente autorizzati da questa, ovvero degli ausiliari del traffico nominati dall'Amministrazione concedente e autorizzati alla rimozione dei veicoli nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 127/97 e s.m.i.

19.6 Il personale incaricato dal Concessionario dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 deve essere comunicato all'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per scritto all'Amministrazione concedente.

19.7 Il personale di cui al comma precedente, quando svolge i servizi di cui all'articolo 1, deve essere sempre identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento munito di foto, applicato sul vestiario, dal quale si evincano il nome ed il cognome, ovvero un numero univoco che deve essere in tal caso comunicato all'Amministrazione concedente unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente del presente articolo e i dati del Concessionario.

19.8 Il personale di cui al comma 3, quando opera sulle strade, deve essere costantemente munito dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuali di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

19.9 Il personale di cui al comma 3 del presente articolo deve essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radio ricetrasmittente abbinato ai veicoli destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi di cui all'articolo 1 della presente concessione.

19.10 Il Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'articolo 1 con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa. È fatto obbligo al Concessionario di rilasciare per ogni operazione soggetta a pagamento la relativa documentazione fiscale richiesta dalla normativa vigente.

19.11 Il Concessionario deve garantire il pronto intervento con i mezzi disponibili ed idonei all'effettuazione del servizio richiesto nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 20 minuti dalla richiesta. Tale limite, salvo cause oggettive di giustificazione, è di 30 minuti quando si tratta di rimozioni successive alle prime due, ordinate in occasione di rimozioni multiple e continuate per particolari servizi (pulizia strade, manifestazioni, motivi di sicurezza pubblica, etc.).

Eventuali ritardi nell'espletamento del servizio devono essere giustificabili da condizioni oggettive e documentate e devono prontamente essere comunicati con ogni mezzo possibile alla Centrale operativa della Polizia Locale.

19.12 Il Concessionario non può rifiutare di svolgere i servizi oggetto della concessione, di cui all'articolo 1, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli operatori di Polizia Locale.

19.13 Il personale del Concessionario deve mantenere nei confronti degli utenti un comportamento rispettoso.

19.14 Il Concessionario è tenuto a tenere a disposizione nei propri uffici le ricevute emesse unitamente al loro riepilogo, anche in formato elettronico, consentendo i necessari riscontri e adempimenti fiscali.

ART. 20 – TARIFFARIO PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI

20.1 I corrispettivi dovuti richiesti ai proprietari dei veicoli dal Concessionario sono corrispondenti a quelle indicate dall'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, relative alla rimozione (sia per il soccorso sia per la semplice rimozione del veicolo su disposizione della Polizia Locale) ed alla custodia.

In ogni caso, le suddette tariffe non dovranno essere maggiori di quelle stabilite per la **rimozione** veicoli dal D.M. 04.09.98 n. 401 e s.m.i.. Qualora il Concessionario operi in qualità di custode giudiziale, le tariffe saranno stabilite dal Ministero di Giustizia secondo le tabelle vigenti e dallo stesso emanate;

20.2 Il Concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile nei veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e nel luogo di custodia dei veicoli le tariffe in vigore.

20.3 Per la **custodia** veicoli il Concessionario applica le tariffe disposte dagli Organi sovra ordinati (Prefettura, Procura, Provincia etc.) per lo specifico ambito di competenza.

Tali corrispettivi saranno valutati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, null'altro questo potendo pretendere dall'Amministrazione concedente.

Per la rimozione e custodia di manufatti il Concessionario applica le tariffe di cui sopra, in quanto compatibili.

20.4 se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'articolo 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

ART. 21 – INVARIABILITA' DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

21.1 I requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione devono essere mantenuti per tutta la durata della concessione. La variazione degli stessi deve essere notificata all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi, salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre controlli e ispezioni senza preavviso; nel caso di loro variazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto senza alcun indennizzo, salva la possibilità di assegnare al Concessionario un congruo termine, non superiore a un mese dalla notifica del preavviso di risoluzione del contratto, per adeguarsi nuovamente alle condizioni di aggiudicazione della concessione.

21.2 L'Amministrazione concedente si impegna a servirsi esclusivamente del Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, salvo casi di improrogabile urgenza o di indisponibilità dello stesso, a qualunque causa imputabili.

ART. 22 – CONTROLLI ISPETTIVI

22.1 La gestione organizzativa, nonché la vigilanza sul corretto espletamento del servizio in concessione competono al Comando della Polizia Locale, che li effettua secondo le direttive interne

22.2 Il Concessionario si impegna a consentire in ogni momento agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso alle aree di deposito specificate della presente convenzione, nonché il controllo dei veicoli ivi ricoverati.

22.3 Il Concessionario deve, a ogni richiesta degli incaricati della vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo, esibire immediatamente la documentazione amministrativa e contabile relativa allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione e consentirne il controllo nei modi ritenuti più opportuni dagli incaricati stessi.

22.4 Ogni contestazione sarà documentata in un verbale redatto e debitamente sottoscritto dal personale incaricato della vigilanza di cui al presente articolo. Copia del verbale è consegnata al Concessionario a mani del titolare, ovvero nella sede dell'impresa a mani di persona addetta. La consegna costituisce notifica ai sensi degli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.

22.5 L'accettazione del presente Capitolato e di questa espressa norma, fa salva la Polizia Locale dalla comunicazione di avvio di procedimento.

ART. 23 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

23.1 Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, nonché di previdenza, disciplina

infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del personale alle sue dipendenze a qualsiasi titolo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

23.2 Il Concessionario si impegna, altresì, a ottemperare, nell'esecuzione del servizio, all'interno della propria azienda e nelle località in cui i servizi si svolgono, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi a categorie assimilabili ed a quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligandosi altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

23.3 Il Concessionario deve dimostrare, a richiesta del Comune, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

23.4 Il Concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente concessione e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

23.5 In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato al Lavoro, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, applicando quanto previsto dalla presente concessione.

ART. 24 – CAUZIONE

24.1 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, un deposito cauzionale per un importo pari al 10% del valore stimato della concessione pari a Euro 5.000,00), ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

24.2 Tale garanzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Amministrazione concedente potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla presente concessione, salvo altre diverse inadempienze non espressamente previste che dovessero determinare un danno all'Amministrazione concedente.

24.3 Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Dirigente del Comando di Polizia Locale della buona esecuzione del servizio.

24.4 In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità o di recupero di indennizzi, il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

24.5 Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

24.6 In caso di non ottemperanza a quanto indicato nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 25 – CESSIONE O SUBCONCESSIONE

25.1 E' esclusa la cessione del contratto e la sub-concessione.

L'inottemperanza a detto divieto comporta la risoluzione del contratto di diritto, ai sensi degli artt. 33 e 34 della presente concessione. Il concessionario potrà avvalersi di eventuali soggetti terzi solo per quanto riguarda operazioni tecniche di carattere accessorio o secondario quali, ad esempio, il recupero veicoli abbandonati, il blocco dei veicoli etc.

I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le prestazioni che intendono affidare a soggetti terzi; diversamente l'indicazione si avrà per non espressa e l'impresa, in caso di aggiudicazione, non potrà avvalersi di soggetti terzi.

Resta inteso che l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione resterà il concessionario.

25.2 Fermo restando quanto prescritto al comma precedente, il Concessionario non può concedere parzialmente i servizi di cui alla presente concessione, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente. L'inottemperanza a detto divieto può comportare la

risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 33 e 34, salvo diversa determinazione del concedente e alle condizioni da questo dettate e senza alcun onere per l'Amministrazione concedente.

ART. 26 – SUBINGRESSO

26.1 Il subingresso nella concessione può essere autorizzato dall'Amministrazione concedente, previa richiesta da parte del Concessionario, entro 30 giorni dalla richiesta stessa, previa verifica della sussistenza in capo al subentrante dei requisiti ai sensi dell'articolo 4 e 5, in quanto applicabile.

26.2 Il subingresso, ove autorizzato, non può determinare alcun onere per l'Amministrazione concedente.

ART. 27 – MORTE DEL CONCESSIONARIO

27.1 In caso di morte del Concessionario e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità della concessione, fino allo scadere della stessa, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni di aggiudicazione di cui agli articoli 4 e 5. A tal fine, l'Amministrazione ha facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previo riscontro dei requisiti e delle condizioni di aggiudicazione di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle maturate sino al recesso e ai rapporti ancora in essere, sino alla loro definizione.

27.2 Ai raggruppamenti di imprese si applica quanto previsto dall'articolo successivo.

ART. 28 – CESSAZIONE O FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

28.1 Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica in quanto applicabile la disciplina vigente sugli appalti e contratti;

28.2 In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

29.1 Entro i termini assegnati nella comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della fideiussione definitiva.

29.2 In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato, il concessionario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. La concessione è aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

29.3 Tutte le spese, imposte, tasse ed accessori inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese contrattuali, sono a carico del concessionario.

ART. 30 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

30.1 Ai sensi e con le modalità descritte nell'art 190 Dlgs 36/2023 L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

30.2 La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

30.3 In caso in cui il Concessionario receda anticipatamente dal contratto prima della relativa scadenza, l'Amministrazione, oltre all'escussione della cauzione definitiva, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito dell'eventuale maggiore spesa derivante dalla nuova assegnazione del servizio secondo le modalità indicate all'articolo 32 della presente concessione.

30.4 Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., inoltre, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove il concessionario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

c) Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulla concessione oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

30.5 In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

ART. 31 – DECADENZA

31.1 Tutti i servizi di cui alla presente concessione, senza distinzione, dovranno essere avviati entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della stessa, pena decadenza dalla concessione, salvo diverso accordo con l'Amministrazione concedente.

30.2 Nel caso in cui si determini la decadenza, questa è comunicata dall'Amministrazione concedente al Concessionario entro i 30 giorni successivi, tramite pec, indicando i motivi che hanno determinato gli effetti di cui al presente articolo.

30.3 In tali casi l'Amministrazione si rivale sul Concessionario inadempiente per ogni eventuale danno arrecato e incamera la cauzione versata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della presente concessione.

30.4 Se si è verificata la decadenza con effetto definitivo, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi della graduatoria, ai sensi dell'articolo 32 della presente concessione.

ART. 32 – RINUNCIA UNILATERALE

32.1 Nel caso in cui il Concessionario intenda rinunciare alla concessione dopo l'aggiudicazione e prima della sottoscrizione della stessa, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi della graduatoria relativa alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. In tale caso l'Amministrazione incamera la cauzione versata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della presente concessione.

ART. 33 – RISOLUZIONE CONSENSUALE E PER INADEMPIMENTO

33.1 L'Amministrazione concedente e il Concessionario possono, in qualsiasi momento, risolvere consensualmente il rapporto instaurato con la presente concessione, alle condizioni che saranno stabilite all'atto della risoluzione consensuale.

33.2 In caso di inosservanza delle clausole contenute nella presente concessione, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

33.3 La risoluzione del contratto, per gravi inadempimenti contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente

verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

34.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) applicazione nell'arco di dodici mesi di un numero di penali superiori a tre;
- b) mancata copertura assicurativa dei rischi in vigenza di contratto;
- c) mancata reintegrazione della cauzione, entro i termini indicati, in caso di escussione;
- d) cessione del contratto;
- e) grave disservizio cagionato all'Amministrazione;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della concessione di cui all'articolo 4 e 5;
- g) Variazione peggiorativa dei criteri di aggiudicazione della concessione di cui all'articolo 6;
- h) Inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali di cui all'art. 21 del presente capitolato;

34.2 In tali casi l'Amministrazione concedente dovrà comunicare, mediante pec, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile; l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale relativo alle prestazioni di sua competenza effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

ART. 35 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

35.1 La graduatoria stabilita all'esito della valutazione delle domande di partecipazione al bando rimane valida per tutta la durata della presente concessione.

35.2 L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria di cui al comma 1, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

35.3 L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, salvo gli aggiornamenti annuali delle tariffe, ove necessari.

ART. 36 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

36.1 I servizi di cui alla presente concessione devono essere forniti nei termini e nei modi indicati nella stessa.

36.2 In caso di violazione delle prescrizioni della presente concessione, ritardo o inadempimento, l'Amministrazione concedente, ove non ricorrano le condizioni di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo o dell'inadempimento, mediante comunicazione via pec, ovvero posta elettronica, con valore legale di ricevuta.

36.3 La contestazione, pena nullità, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle circostanze di cui al comma precedente.

36.4 In caso di contestazione delle circostanze di cui al comma 2, il Concessionario potrà comunicare per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dall'Amministrazione, i propri scritti difensivi, eventualmente supportati da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

36.5 Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenuti tempestivamente, non siano ritenuti, a giudizio dell'Amministrazione, idonei a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali nella misura determinata dall'articolo seguente.

36.6 Del rigetto degli scritti difensivi è data comunicazione al Concessionario mediante pec.

36.7 Le penali sono applicate mediante ritenute sugli eventuali crediti del Concessionario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dall'articolo 24, ovvero con pagamento diretto alla tesoreria dell'Amministrazione e ciò senza pregiudizio del

rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Concessionario.

36.8 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'inutile decorso del termine per presentare le deduzioni, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione da parte dell'Amministrazione concedente, del rigetto delle deduzioni di cui al predetto comma.

36.9 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il Concessionario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART. 37 – PENALI

37.1 Ai fini della presente concessione, si intende come penale il pagamento di una somma in denaro nella misura determinata ai sensi dei commi successivi, con le modalità di cui al precedente articolo, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

37.2 In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività.

37.3 In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione verrà addebitata al Concessionario, a titolo di penale, una somma di € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo, in aggiunta agli interessi compensativi nella misura legale.

37.4 Le somme dovute a titolo di penale dovranno essere corrisposte dal Concessionario unitamente alla rata di canone; in mancanza, saranno prelevate direttamente dal Comune dalla cauzione definitiva.

37.5 Il ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni costituisce grave inadempimento che legittima il provvedimento di decadenza dalla concessione, ferma restando l'applicazione della penale.

37.6 In ogni altro caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle altre prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al Concessionario una penalità di importo variabile da Euro 120,00 a Euro 1.200,00 in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo.

37.7 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dall'ordinamento, per l'applicazione delle penali previste dal precedente comma 4 sono considerati inadempimenti:

- a) il ritardo nell'intervento;
- b) l'omesso uso da parte degli operatori su strada di abbigliamento da lavoro con caratteristiche di luminanza e rifrangenza;
- c) la mancata custodia in area coperta, quando espressamente richiesto dall'organo di polizia;
- d) la mancata restituzione del veicolo, sussistendone i presupposti di legge, all'avente diritto;
- e) il rifiuto di intervento;
- f) l'impiego di operatori in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di droghe o da alcool;
- g) l'intervento con personale estraneo alla ditta concessionaria.

37.8 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla notifica della contestazione.

37.9 L'importo della penale dovrà essere pagato dal Concessionario entro 10 giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito; in mancanza, sarà prelevata direttamente dal Comune dalla cauzione definitiva.

37.10 In ogni caso in cui il Comune incameri in tutto o in parte la cauzione definitiva, il Concessionario deve provvedere all'immediata reintegrazione della stessa.

37.11 Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 38 – ESECUZIONE IN DANNO

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del Concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal Concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.

ART. 39 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

39.1 Il Concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa aver causa direttamente o

indirettamente dalle attività di cui alla presente concessione, salvo responsabilità diretta del personale appartenente all'Amministrazione stessa.

39.2 Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente dell'Amministrazione e/o cose di loro proprietà, causati dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni di cui alla presente concessione.

39.3 L'aggiudicatario dovrà pertanto stipulare o dimostrare di possedere, su richiesta dell'Amministrazione, una polizza assicurativa RCT/O, con primario istituto del ramo assicurativo, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto della concessione, per qualsiasi danno che possa derivare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro per persone e cose non inferiore a € 2.500.000,00.

39.4 La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata della concessione e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

39.5 L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l'Amministrazione; pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, salvo diversa determinazione da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di concedere un termine per rendere operativa la polizza in questione, fermo restando che l'eventuale risarcimento dei danni causati dal Concessionario nel periodo di inoperatività della suddetta polizza resta a suo esclusivo carico.

ART. 40 – RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO

40.1 Il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità principale e inderogabile, dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona designata come Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione; al medesimo farà altresì capo il corretto funzionamento della sede operativa (depositaria).

40.2 In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del soggetto di cui al precedente comma, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente dell'Amministrazione la persona delegata a sostituirlo.

ART. 41 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

41.1 Per la presente concessione, l'Amministrazione concedente provvederà a nominare con apposito atto il Responsabile dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle proprie disposizioni regolamentari interne.

41.2 Della nomina e di ogni variazione sarà data tempestiva comunicazione al Concessionario, tramite fax, con valore di ricevuta legale, entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi.

ART. 42 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

42.1 E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

42.2 La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

La ditta deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10/03/1998 e dal Decreto 15/07/2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

42.3 La ditta è tenuta, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

ART. 43 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

43.1 E' onere del Concessionario tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

43.2 Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

43.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l'impresa Concessionaria è tenuta altresì, ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art. 28, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 81/2008). A tal fine la ditta deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e la ditta.

43.4 L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto non comporta rischi derivanti da attività interferenti e, pertanto non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

ART. 44 – PERIODO DI PROVA

44.1 I primi 6 (sei) mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire l'Amministrazione concedente una valutazione delle prestazioni.

Durante tale periodo l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare al Concessionario con pec.

44.2 Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, al Concessionario spetterà il solo corrispettivo del servizio prestato, escluso ogni indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

44.3 Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente articolo, l'Impresa concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

44.4 In caso di recesso l'Amministrazione potrà procedere alla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate all'articolo 32.

ART. 45 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

45.1 La concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per le seguenti cause:

a) per decadenza, disposta con provvedimento del Comune efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei seguenti casi:

- gravi o ripetuti inadempimenti;
- violazione del divieto di subconcessione o di cessione del contratto;
- inottemperanza agli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;
- aumento non autorizzato delle tariffe;

b) per revoca da parte dell'Ente Concedente, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla data di notifica alla Parte Concessionaria;

c) in caso di fallimento dell'impresa concessionaria.

45.2 La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

45.3 Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta ad inadempimenti del Concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 46 – TRATTAMENTO DATI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@legnano.org

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 47 – SPESE

Le spese di registrazione del contratto, nonché tutte le altre eventuali spese connesse, sono a carico del Concessionario, che vi provvederà manlevando integralmente l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità.

ART. 48 – DOMICILIO SPECIALE DEI CONTRAENTI

48.1 Per ogni comunicazione o notificazione, l'Amministrazione elegge domicilio presso la segreteria del Comando della Polizia Locale di Legnano, sita in c.so Magenta 171.

48.2 Ai fini del precedente comma il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale.

48.3 Ogni comunicazione tra l'Amministrazione ed il Concessionario, anche prevista nel presente capitolato ad esclusione della contestazione di risoluzione o applicazione di penale, potrà essere trasmessa tramite e.mail all'indirizzo specificatamente indicato dalle parti.

ART. 49 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in base alla presente concessione, il Foro competente è unicamente quello di Milano.

ART. 50 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nella presente concessione, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore, nonché alla miglior prassi.

ART. 51 – CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

art. 3-bis; art. 20 bis; art. 22; art. 27; art. 30; art. 31; art. 35; art. 47.

ART. 52 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- il Codice di Procedura Penale;
- Il decreto legislativo 36/2023 – nuovo codice degli appalti;
- il D.M. 4 settembre 1998 n. 401 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari dei servizi di rimozione dei veicoli e dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione);
- i regolamenti comunali;

ART. 53 – VALORE STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

53.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 comma 2 del d.lgs 36/2023, si precisa che il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il Concessionario, è di Euro 25.000,00/annuo I.V.A. esclusa.

Per l'intero biennio il valore stimato è pari a € 50.000,00 iva esclusa e di € 100.000,00 nel caso di rinnovo ai sensi del presente capitolato.

53.2 Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0.

53.3 L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui all'art. 177 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., è garantito dal valore della concessione. Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione

53.4 L'aggiudicazione della concessione verrà disposta, in esito alla richiesta di offerta, al concorrente che avrà presentato la migliore offerta nel rispetto di tutte le specificazioni richieste.

53.5 Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

53.6 La mancanza di anche un solo requisito nella fornitura escluderà l'operatore economico offerente.

53.7 In tutti i casi previsti dal precedente comma così come nei casi di offerte non comprensibili, l'offerta sarà dichiarata irricevibile e la ditta esclusa dalla gara.

53.8 La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 120 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 178 D.Lgs 36/2023 s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al c. 5. l'Amministrazione si riserva di affidare servizi complementari, quali l'apertura dei veicoli soggetti a rimozione o sequestro.

ART. 54 – CONTRATTO DI CONCESSIONE E RISCHIO OPERATIVO

Si applica alla presente concessione quanto previsto dall'art. 177 del d.lgs 36/2023 in merito al rischio operativo;

ALLEGATI:

ALLEGATO A): specifiche del servizio oggetto di concessione

ALLEGATO A

ART. 1– SPECIFICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONCESSIONE **a) RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA O BLOCCO DL VEICOLO**

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende **rimozione, trasporto, custodia o blocco** dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354, 355, 397 e 398 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada), **con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino**.

2. Gli attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice della strada, devono essere conformi alle prescrizioni dall'articolo 355 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

3. Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese di cui all'art. 3-bis comma 4, riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente a mani del dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi dell'articolo 397, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo, salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegni in alcun modo l'Amministrazione concedente.

4. Nel caso in cui, in luogo della rimozione, sia disposto il blocco del veicolo, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, in quanto applicabili.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice della strada e degli articoli 354, 355, 397 e 398 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e del D.P.R. 12 febbraio 2001, n. 189, nonché delle direttive del Ministero dell'interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

6. Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 successive alla rimozione, la Ditta dovrà informare tempestivamente l'avente causa con idoneo mezzo e, in ogni caso, entro 48 ore dall'acquisizione dei dati utili alla comunicazione stessa. Al fine di acquisire i dati utili all'invio della comunicazione medesima, la ditta potrà richiederli, entro le 24 ore successive alla scadenza del succitato termine, al competente ufficio del Corpo di Polizia Locale, mediante l'invio dell'elenco delle targhe dei veicoli non ritirati, per la visura delle stesse. L'elenco dovrà essere in formato elettronico con layout concordato con i competenti uffici della Polizia Locale. Gli oneri relativi alla ricerca ed alla comunicazione sono ad esclusivo carico dell'avente titolo al ritiro del veicolo e, in mancanza, rimangono a carico dell'affidatario. Gli eventuali errori di trascrizione delle targhe da parte della ditta, che hanno dato luogo alla trasmissione dei dati, sono posti a carico della ditta stessa. Saranno poste a carico dell'avente titolo al ritiro del veicolo le spese di ricerca e il rimborso delle spese di comunicazione. In nessun caso la ditta potrà richiedere il pagamento degli oneri per la comunicazione al Comune. Nel caso in cui l'esito della ricerca al PRA dovesse riportare dei dati di residenza errati, nessun costo, relativo al mancato recapito del telegramma, potrà essere posto a carico dell'Amministrazione

b) SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, RIMOZIONE E CUSTODIA (L. 689/81)

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende **sequestro amministrativo, rimozione e custodia** dei veicoli di ogni categoria o manufatto, le operazioni eseguite ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

2. Di norma, il veicolo o manufatto è affidato al conducente, ovvero al proprietario o altro dei soggetti aventi titolo, salvo che la legge preveda diversamente, ovvero che le condizioni oggettive o soggettive non lo consentano.

3. Nel caso in cui non sia possibile l'affidamento di cui al punto precedente, la rimozione e il trasporto avvengono da parte del Concessionario. 4. I veicoli rimossi, per i quali non è stato possibile effettuare l'affidamento di cui al comma 2, dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno della depositaria del Concessionario dove rimarranno sino alla definitiva confisca e alienazione a favore dell'erario, oppure alla restituzione all'avente titolo in caso di dissequestro, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, in caso di dissequestro e mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni degli articoli 193, 213, del codice della strada, in quanto applicabili, dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nonché delle direttive del Ministero dell'interno in materia di applicazione del sequestro e della confisca amministrativi ai sensi delle predette disposizioni.

5. In caso di sequestro, il veicolo dovrà essere custodito nell'apposita depositaria e il personale incaricato della ditta verrà nominato custode giudiziario. Il servizio dovrà essere svolto da coloro che sono iscritti nell'elenco dei custodi giudiziari tenuto dalla Prefettura.

c) RIMOZIONE E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO VEICOLI E MANUFATTI

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento** dei veicoli, di ogni altro manufatto adagiato al suolo in territorio comunale di Legnano per motivi di ordine pubblico, protezione civile, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica o, in qualunque caso, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale e che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino. Sono compresi in detta voce anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia temporanea, relativi al prelievo, spostamento, deposito temporaneo, ove richiesto e consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c, esclusivamente per crediti della C.A. e nell'esclusivo interesse di questa;

2. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi di necessità secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale di Legnano, ovvero del personale della Protezione Civile che opera nel territorio di Legnano e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, dando preferenza allo spostamento dei veicoli o dei manufatti nelle immediate adiacenze.

3. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso a favore del Concessionario, salvo i casi di recupero crediti a fronte copertura assicurativa specifica del veicolo.

d) RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia** dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposto il sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, in quanto applicabili.

3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale di Legnano o di altre Forze di Polizia, nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.

4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione cui appartiene l'Organo di polizia operante, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite, secondo le tariffe previste dall' A.G. esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo ridotte del 50%, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

5. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione.

6. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal codice della strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, l'avente titolo è tenuto a corrispondere al concessionario le tariffe relative;

e) RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI INCIDENTATI

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la **rimozione e custodia** dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia comunque intervenuta la Polizia Locale del Comune di Legnano o altra Forza di Polizia, purché l'evento si sia verificato nel territorio di Legnano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo, e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, in quanto applicabili.

3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi in cui, secondo la valutazione degli operatori, il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.

4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione cui appartiene l'Organo di polizia operante, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo.

5. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione. Quest'ultimo dovrà redigere una nota dell'intervento effettuato, sottoscritta da tutti gli interessati, che dovrà essere tenuta agli atti.

6. E' fatto obbligo del Concessionario notificare l'avente diritto della custodia del veicolo protratta per 48 ore attraverso raccomandata r.r. o pec con invito a ritirare lo stesso nel più breve tempo possibile. In caso di mancato ritiro, il Concessionario potrà avviare le procedure previste dalla legge per l'acquisizione o la demolizione dello stesso.

L'obbligo di mantenimento in depositaria sussisterà per 30 giorni dalla data del prelievo. In caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all'avente diritto, l'affidatario darà comunicazione all'Amministrazione comunale della cessazione del rapporto. L'affidatario provvederà a proprie spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia Locale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta salvo il diritto dell'affidatario la prosecuzione del rapporto con il titolare del diritto al ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo.

7. Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario o amministrativo o fermo amministrativo, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario nei termini di cui al periodo precedente;

8. Il servizio a favore del cittadino avverrà alle tariffe relative alla tipologia di servizio previsto.

f) SOCCORSO E TRASPORTO VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende il servizio di **soccorso e trasporto** a favore dei veicoli dell'Amministrazione comunale di Legnano, nel caso di avaria o sinistro, purché il recupero avvenga nell'ambito del territorio comunale di competenza o ad una distanza stradale non superiore a 100 km;

2. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario.

g) RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende compreso il servizio **rimozione, trasporto e custodia** dei veicoli in presunto stato di abbandono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

2. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi segnalati dalla Polizia Locale di Legnano secondo la valutazione degli operatori e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione.

h) RECUPERO VEICOLI PESANTI, MANUFATTI E PERDITE DI CARICO

1. Oggetto della concessione è il servizio di recupero di veicoli pesanti, perdite di carico e manufatti di ogni genere insistenti sulla sede stradale;

2. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi segnalati dalla Polizia Locale di Legnano di necessità ed urgenza, determinati dal pericolo per la circolazione o incolumità delle persone ovvero dall'esigenza di ripristino immediato della circolazione stradale, secondo la valutazione degli operatori e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, dando preferenza allo spostamento dei veicoli o dei manufatti nelle immediate adiacenze.

3. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso a favore del Concessionario.

i) SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Rimozione e deposito dei veicoli sottoposti a **sequestro penale probatorio, preventivo, penale conservativo, giudiziario e conservativo.**

j) SERVIZI ACCESSORI

L' affidamento comprende il servizio, da parte del concessionario, inerente la predisposizione delle pratiche relative a veicoli o manufatti oggetto vari servizi previsti nel presente capitolato finalizzate all' alienazione e distruzione degli stessi